

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER
L'A.S.L.VC

Gara n.: XXXXXX CIG n.: XXXXXXXXXX

Tra

La iscritta all'Albo delle Banche, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, con sede legale

In,

iscritta nel Registro delle Imprese di - partita I.V.A. e codice fiscale ,

nella persona del Sig. nato a il c.f. residente a

in via....., il quale interviene nella sua qualità di

.....

E

L'A.S.L.VC nella persona del Sig. nato a il c.f. residente a..... in Via
..... il quale interviene nella sua qualità di.....di questa A.S.L. VC

PREMESSO CHE:

1. con Deliberazione del Direttore Generale n. ...dell'A.S.L. VC ha indetto e approvato i documenti di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del l'A.S.L. VC per un periodo di tre anni con inizio esecuzione dal e termine il ;
2. l'A.S.L.VC ha pubblicato, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs 50/2016., il bando di gara in versione integrale sulla G.U.C.E. n. del....., per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
—
3. che entro il termine fissato per la ricezione delle offerte e, precisamente entro le ore ... del, sono pervenute.....
4. con verbale dell'A.S.L.VC n° dell' li/..... è risultata aggiudicataria la ;
5. con deliberazione del Direttore Generale n. .. del, allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, l'A.S.L. VC ha affidato il servizio di tesoreria al
6. l'A.S.L. VC ha provveduto ad eseguire i controlli post aggiudicazione nel sistema AVCPASS nel sito dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed all'integrazione di controlli amministrativi in merito all'Istituto aggiudicatario;
7. ai sensi dell'art. 8 del D.M. 21 settembre 1981, il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione in quanto compreso tra le aziende di credito di cui al D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e s.m.i.;
8. con riferimento ai controlli antimafia, l'Istituto aggiudicatario ha comunicato di essere

esonerato dalla presentazione della documentazione richiesta dall'art. 85 D.Lgs 159/2011, in quanto rientra tra i soggetti di cui all'art. 83, terzo comma lettera b) del decreto medesimo essendo i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo già sottoposti, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità così come previsti dal "Regolamento" del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con Decreto 18/3/1998, n. 161;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI come sopra individuate e costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, dal Capitolato speciale e dai documenti di gara approvati con Deliberazione n. del, il servizio di tesoreria per l'A.S.L. VC.

L'Istituto aggiudicatario dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio offerto e di impegnarsi a comunicare immediatamente all'A.S.L. VC le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra.

Art. 2. Durata del contratto

Il servizio in oggetto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi con inizio dal e termine il, con possibilità di rinnovo su richiesta dell'A.S.L., previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 36 (trentasei) mesi alle stesse condizioni contrattuali, oltre all'eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Tale facoltà di rinnovo, ai sensi dell'art. del, sarà esercitata mediante

In tale occasione potranno essere eventualmente rinegoziate le condizioni contrattuali.

L'opzione di rinnovo del contratto può essere esercitata dal l'A.S.L.VC per un periodo di mesi .

L'A.S.L. VC ha facoltà di prorogare il contratto fino ad ulteriori 12 mesi, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il nuovo procedimento di gara per il periodo successivo. Anche in tale occasione potranno essere eventualmente rinegoziate le condizioni contrattuali.

Art. 3. Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto

Per l'espletamento del servizio, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 21 settembre 1981, il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione in quanto compreso tra le aziende di credito di cui al D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e s.m.i.

Art. 4. Condizioni economiche -Gratuità del servizio

Il servizio aggiudicato è disciplinato e descritto dal Capitolato speciale allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, ivi compresa la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell'A.S.L. (anche mediante la messa a disposizione di una cassetta di sicurezza), nonché dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo da parte di terzi a favore dell'A.S.L., è reso senza alcun compenso e con il solo rimborso delle spese sostenute ed opportunamente documentate per l'espletamento del servizio, quali bolli, oneri fiscali, ecc. Inoltre, con riferimento alla gestione degli ordinativi di pagamento e di riscossione, è riconosciuto un rimborso spese per la gestione dei documenti determinato dall'importo previsto nell'offerta economica, allegata al verbale dell'.... che è stato approvato ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla deliberazione di aggiudicazione n. ...del

Relativamente alle altre condizioni economiche si fa riferimento a quanto previsto nella sopra citata offerta economica.

Per le operazioni ed i servizi accessori estranei al servizio di tesoreria l'A.S.L. corrisponderà al Tesoriere i diritti e le commissioni previsti dagli accordi interbancari in vigore, seguendone le eventuali variazioni, ancorché queste intervengano durante il corso del presente contratto.

L'Istituto aggiudicatario dichiara di aver valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto del presente contratto e del Capitolato speciale e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, considerando il prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale da consentire la propria offerta.

L'Istituto aggiudicatario non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli art. 81 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità Europea e artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso l'Istituto aggiudicatario, eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE, e comunque in Stati che abbiano attuato la Convenzione di Strasburgo del 28/01/1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

Art. 5. Subappalto

L'Istituto aggiudicatario non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Art. 6. Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi di quanto previsto dal Codice degli Appalti e di eventuale Regolamento esistente attuativo, l'Azienda Sanitaria verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione (DEC) che è soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

L'Azienda Sanitaria ha designato con la deliberazione di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del Codice degli Appalti, quale direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla gestione contrattuale il_____.

Al direttore dell'esecuzione del contratto sono attribuiti i compiti di cui agli artt. 111 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 7. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'Istituto aggiudicatario ha comunicato all'Azienda Sanitaria, con nota prot. n..... il numero di conto corrente dedicato che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare, dati che di seguito si riportano:

In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. *obbligo di tracciabilità*), pena la nullità assoluta del contratto di appalto.

A tal fine il Codice Identificativo Gara attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il seguente:

Art. 8. Obblighi di riservatezza

L'Istituto aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'Istituto aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Istituto aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'A.S.L.. L'Istituto aggiudicatario s'impegna, altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Regolamento UE 2016/679 (GDPR)) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9. Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta se non con il preventivo accordo tra le parti.

Art. 10. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Ai sensi dell'art....., le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 dell' 1 maggio 1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Capitolato.

Nei sessanta giorni successivi l'Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente comma, non risultino sussistere i requisiti 'antimafia' (certificazione o informativa antimafia) ex art. 9 del D.P.R. 252/1998, ora art. 84 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i suddetti 60 (sessanta) giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti della A.S.L. VC tutti gli effetti loro attribuiti per legge.

Art. 11. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'Istituto aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 e.e., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.

Tutte le riserve che l'Istituto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda sanitaria interessata e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 12. Inadempienze

In caso di inosservanza o di non puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e nello specifico di quanto previsto nel Capitolato speciale che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'A.S.L. potrà contestare per iscritto le inadempienze riscontrate e assegnare un termine per la presentazione di contro-deduzioni da parte dell'Istituto aggiudicatario .

Trascorso inutilmente tale termine sarà facoltà della A.S.L. l'applicazione della penale prevista dall'art. 15 del Capitolato speciale.

Art. 13. Penalità - Sistema sanzionatorio

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Istituto aggiudicatario nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato speciale, si procederà all'applicazione di penali nelle modalità e la cui entità è stabilita dall'art. ... del Capitolato speciale.

Art. 14. Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali , ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il rispetto dei termini delle prestazioni, o in caso di notizia d'inadempimento dell'Istituto aggiudicatario agli obblighi di tracciabilità finanziaria, l'Azienda Sanitaria, previa motivata comunicazione dell'avvio del procedimento, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con proprio atto, per effetto della semplice dichiarazione scritta di volersi avvalere di tale clausola, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura, sino alla scadenza del contratto, con obbligo dell'Istituto aggiudicatario decaduto di risarcire i danni economici all'A.S.L.VC.

Art. 15. Risoluzione

Salve le ipotesi regolate dall'art. 17 del Capitolato speciale, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice civile artt. 1453 e ss.

.

Art. 16. Recesso unilaterale

Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato speciale, ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, l'A.S.L.VC ha la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

○ in caso di mutamenti nella natura giuridica e/o nell'organizzazione funzionale e/o territoriale che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;

○ qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per

l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse il servizio oggetto del contratto a condizioni economiche inferiori, a cui il soggetto aggiudicatario, previamente interpellato, decida di non conformarsi .

Al verificarsi delle suddette condizioni il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30

(trenta), senza che l'Istituto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di solia, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Istituto aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'A.S.L. VC. In tal caso, l'Istituto aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora il recesso dal contratto sia da parte dell'Istituto aggiudicatario, l'A.S.L. VC si riserva di procedere alla richiesta di risarcimento danni.

Art. 17. Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'Istituto aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008. Il fornitore inoltre si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto in materia dal Codice degli Appalti

L'Istituto aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 18. Rinvio ai documenti di gara

Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, e relativi allegati, trovano applicazione:

- le disposizioni del bando di gara, del disciplinare di gara e del Capitolato speciale espressamente accettati dall'Istituto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, costituiscono patte integrante e sostanziale del presente contratto;

· in quanto applicabili, le norme dello Stato e della Regione Piemonte stabilite in materia.

Art. 19. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto nonché del Capitolato speciale il foro competente è il Foro di Vercelli. Sia in caso di tentativo di transazione o arbitrato, sia nelle more di un eventuale giudizio, l'Istituto aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l'A.S.L. VC avrà la possibilità di rivalersi per i danni subiti.

Art. 20. Spese di registrazione e spese di contratto

Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico dell'Istituto aggiudicatario.

Le spese relative al presente contratto, ivi compresi gli oneri fiscali, sono a carico dell'Istituto aggiudicatario.

Art. 21. Spese di pubblicazione degli avvisi

L'impresa ha rimborsato a questa A.S.L.VC le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dal l'art. 34, comma 35 del D.Lgs . 12/10/2012 n. 179, convertito in legge 17/12/2012 n.221 , per l'importo di Euro ____I.V.A. inclusa.

Art. 22. Trattamento dei dati personali

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare e Capitolato di gara in merito.

Art. 23. Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio come segue:

Azienda Sanitaria Locale VC C.so Mario Abbiate 21 Vercelli (VC);

Art. 24. Riepilogo documentazione

Costituiscono patte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti e atti:

- il bando di gara, il Capitolato speciale, il Disciplinare di gara e relativi allegati approvati con deliberazione n. _____ ;
- la documentazione presentata in sede di gara e tutto quanto successivamente prodotto dall'Istituto aggiudicatario;

- la delibera n°di aggiudicazione.

Il presente contratto è formato da numero articoli e diallegati ()

Firme